DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI COLLETTIVI AI CONSORZI DI BONIFICA".

RELATORE: Mario DE CRISTOFARO





Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Con D.P.R. 18.04.79 sono stati trasferiti dall'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e della Trasformazione Fondiaria di Puglia e Lucania alla Regione Puglia gli impianti irrigui collettivi insistenti sul territorio pugliese.

Già con deliberazione n. 3756/80 la Giunta Regionale -al fine di assicurare la continuità del Servizio e nelle more del trasferimento gestionale di detti impianti ai Consorsi di Bonifica competenti per territorio- ha determinato di continuare ad affidare, transitoriamente, il Servizio all'Ente Irrigazione, attraverso patto convenzionale.

Detto Servizio è stato espletato dall'Ente Irrigazione, continua tamente, sino all'anno 1986, allorquando la Giunta Regionale, con pro pria deliberazione n. 2351 in data 04.09.86, ha ravvisato l'opportuni tà di provvedersi direttamente, attraverso l'Assessorato all'Agricoltura.

A seguito di difficoltà gestionali nel frattempo insorte, la Giunta Regionale -con successiva deliberasione n. 7868 in data 30.12.1491 - ha determinato di trasferire le attività in questione all'Assessorato agli AA.GG..

Si è tuttavia riscontrato il permanere delle difficoltà gestiona li, in quanto la gestione del Servizio medesimo implica risposte imme diate -soprattutto in particolari periodi dell'anno, nei quali più in cisiva ed immediata deve essere la risposta all'utenza- tali da non risultare compatibili con le procedure di un Ente Pubblico.

Attesa quindi la particolare natura del Servizie, appare opportu no e necessario individuare soggetti, diversi dall'Ente Regione, che -dotate di strutture tecniche specializzate nel Settore e di ampia ca pacità tecnica, ma soprattutto profondi conoscitori delle esigenze della particolare utenza e del mercato esistente- siano in grado di gestire, in maniera più smella ed ottimale detto servizie.

Di conseguenza si è ritenuto, anche in sintonia a quanto già deliberato con atto di Giunta Regionale n. 3756/80, di individuare tali soggetti nel Consorsi di Bonifica competenti per territorio, operanti nella Regione Puglia attraverso il d.d.l. che la presente relazione accompagna.

Nelle specifico del d.d.l. sone individuati i soggetti affidatari (art. 1), i cui rapporti con la regione Puglia vengono disciplinati attraverso apposita convenzione (art. 2) da approvare da parte del la Giunta Regionale.



- 2 -

Ai fini della gestione è prevista la concessione di finanziamento (art.3), nonchè le modalità di tariffazione dei canoni di utenza (art.4) e di utilizzo del personale (art.5).

Al tal ultimo proposito va evidenziato cheai Consorzi di Bonifica è fatto carico di avvalersi, per la gestione del Servizio Irriguo, oltre che al proprio personale, anche di quello già utiliz zato con contratto di natura privatistica e a tempo indeterminato dalla Regione Puglia per il medesimo Servizio.

Seguono infine le norme di vigilanza e controllo (art.6) da espletare a cura dell'Assessorato all'Agricoltura e le disposizioni finanziarie (art.7 e 8).

La IV Commissione ha espresso parere favorevole unanime sul d.d.l. in esame apportando delle modifiche proposte dall'Assessore agli Affari Generali.

Mario be dristofaro



# Consiglio Regionale della Puglia

4<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente

#### IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 103 Del 24/02/94

1. La IV^Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 24/02/94 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 14/2/94 - DISEGNO DI LEGGE"DISPOSIZIONI PER L'AFFIDA-MENTO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI COLLETTIVI AI CONSORZI DI BONIFICA" (n.a,c. 190/A)

2. Dopo ampia discussione, la IV^ Commissione decide di esprimere parere FAVOREVO-LE A UNANIMITA' sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. la IV^Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni: ///

#### PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA AL VOTO

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: POTI', MACRI', FITTO, COLANGELO

CONTRARI: //////

DI ASTENSIONE: //////

Assenti al momento del voto: /////

5. La IV^Commissione ha designato quale relatore il Commissario: DE CRISTOFARO

IL PRESIDENTE
( Mario De Cristofaro)

Mullutofu



# 1^COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE Decisione n. 4/P del 7.3.1994

Numero totale dei componenti: 10

All'apertura dei lavori sono presenti n.8 componenti.

- 1. La I Commissione ha esaminato nella seduta del 7.3.1994 il seguente provvedimento trasmesso dalla IV Commissione consiliare permanente in data 25.2.1994, per il parere ex art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale:
  - Disegno di Legge "Disposizioni per l'affidamento degli impianti irrigui collettivi ai Consorzi di bonifica"
- 2. Dopo ampia discussione, la I Commissione esprime parere finanziario favorevole al testo, di cui all'allegato, così come emendato agli articoli finanziari 7 e 8.
- 3. Il presente parere è stato espresso con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Balducci, Festinante, Potì, Stefanetti.

contrario: Introna

di astensione: Tondo

Il Funzionario Responsabile (Dott. Giuliano AQUARO)

Il Presidente (Tonio TONDO) Consiglio Regionale della Puglia
1º COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

I am.

## Art.7

(Norma transitoria)

1. Per il 1994 le perizie di spesa di cui all'art. 3 vengono presentate dai Consorzi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Jondo



200

#### Art.8

# (Disposizioni finanziarie)

- 1. A partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, il capitolo di bilancio 0131050 è così modificato "Trasferimento di fondi ai Consorzi di Bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali".
- 2. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di Bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali cessa con l'adeguamento dei canoni di utenza a totale copertura delle spese di gestione.
- 3. Il Piano Operativo Plurifondo 1994/1999, relativamente al triennio 1994/1996, deve contenere una misura per l'ammodernamento degli impianti irrigui ad uso pubblico, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle acque sotteranee.
- 4. Agli oneri derivanti della presente legge, valutati in via presuntiva in lire 11 miliardi per il 1994 e 8 miliardi per il biennio 1995/1996, si farà fronte con le risorse finanziarie dello Stato rivenienti dal riparto dei fondi di cui alla legge 8.11.1986, n.752 e nei limiti degli stanziamenti previsti con le relative leggi di bilancio.
- 5. Fino all'entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1994, la Giunta regionale, ripartisce ed eroga ai Consorzi di Bonifica interessati, in via di anticipazione e nei limiti consentiti dall'esercizio provvisorio, i fondi disponibili sul cap.0131050.

Jonop



Art. 1

Finalità

Gli impianti di irrigazione già dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e della Trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del D.P.R. 10 apri le 1979, con le relative pertinenze mobili ed immobili, nonchè tutti gli altri impianti direttamente condotti a fini irrigui dalla Regione, sono affidati in gestione con le modalità, le procedure e le condizio ni indicate nella presente legge, ai Consorzi di Bonifica competenti per territorio.



#### Art.2

#### Affidamento in gestione

- 1. All'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua e nomina una apposita Commissione tecnica che, en tro trenta giorni, provvede all'inventario dei singoli impianti irrigui e relativi materiali di scorta, attrezzature, pertinenze mobili ed immobili, ai necessari accertamenti amministrativi in ordine all'intestazione catastale, agli espropri o eventuali atti sostitutivi, alle certificazioni delle UU.SS.LL., agli eventuali attraversamenti di strade, ferrovie ed altri immobili, alle misure di prevenzione in fortuni ed incendi, nonchè a tutti gli adempimenti amministrativi da espletare ai sensi di legge per la corrette utilizzazione di un'o pera irrigua di uso pubblico.
- 2. La Commissione inoltre procede all'acquisizione dei provve dimenti rilasciati per l'autorizzazione alla trivellazione dei pozzi ed alla successiva utilizzazione delle acque sotterranee rinvenute, nonchè all'accertamento tecnico per ogni impianto, che ne attesti lo stato di consistenza, di efficienza e di funzionalità con l'individua zione degli interventi di manutenzione straordinaria occorrenti.
- 3. All'entrata in vigore della presente legge, gli impianti so no consegnati ai Consorzi, in via provvisoria, nello stato di fatto e di diritto esistenti.
- 4. La consegna definitiva degli stessi impianti è effettuata dalla Regione ai Consorzi di Bonifica contestualmente alla sottoscrizione dell'inventario e degli accertamenti amministrativi e tecnici di cui ai commi 1 e 2.
- 5. I rapporti tra la Regione Puglia ed i singoli Consorzi di Bonifica sono disciplinati da apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale.

LO.

#### Art. 3

#### Finanziamenti e modalità di gestione

- 1. Al fine di garantire la regolare e puntuale gestione del servizio irriguo, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, fissa all'inizio di ogni esercizio finanziario i criteri per la rippartizione del relativo fondo di bilancio ed attribuisce a ciascum Consorzio la parte di relativa competenza.
- 2. Sullabase del riparto di cui al comma 1, i Consorzi predispongono, annualmente, perizie tecnico-amministrative, da approva re con provvedimento del Dirigente dell'Ispettorato Provinciale del l'Agricoltura, competente per territorio, cui è attribuita anche la verifica contabile.
- Il provvedimento di approvazione è sottoposto all'esame della Giun ta regionale per la presa d'atto.
- 3. Le perizie devono comprendere gli oneri per il personale impegnato presso gli impianti irrigui, per la fornitura di mezzi, materiali ed attrezzature di scorta, per spese generali e per quant'altro necessario al corretto funzionamento degli stessi.
- 4. La Regione riconosce ai Consorzi, a compensazione degli oneri per il proprio personale tecnico ed amministrativo impegnato nella gestione del servizio irriguo trasferito, le spese generali, determinate forfettariamente nella misura del 15% dell'importo del le perizie di cui al comma 3.
- 5. I canoni sono incassati dai Consorzi secondo le modalità in uso presso gli stessi.
- 6. I versamenti effettuati dalla Regione corrispondono all'importo delle singole perizie al netto dell'ammontare dei cano ni irriguie relativi all'esercizio precedente.
- 7. Il Settore Ragioneria è autorizzato ad emettere mandati di pagamento in favore dei Consorzi di Bonifica nelle misure sotto indicate, su richiesta del Dirigente dell'I.P.A.:
  - a) il 50% dell'importo delle perizie, a titolo di anticipazione;
  - b) l'ulteriore 40%, su istanza del legale rappresentante del Consorzio di Bonifica che certifiché l'intervenuta spesa del 40% dell'importo della perizia;
  - c) il restante 10% all'approvazione del rendiconto di spesa da parte della Giunta regionale, su proposta del Dirigente del l'I.P.A.



Il

# Art. 4 Canoni di utenza irrigua

- 1. I Consorzi di Bonifica determinano per gli impianti in affidamento i canoni di utenza, tenendo conto di quelli praticati per i propri impianti.
- 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale determina i criteri di regolamentazione e di disciplina delle tariffe dei canoni irrigui.

Art. 5

#### Personale

1. I Consorzi di Bonifica, per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica devono avvaler si attraverso l'istituto del comando, del personale regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica, riveniente alla Regione ai sensi del D.P.R. 10/4/1979, e già utilizzato dalla Regione nei servizi irrigui e preferibilmente presso gli stessi.

2. Le esigenze di manodopera sono soddisfatte con l'impiego di unità d' personale che abbiano totalizzato, in ciascuno degli an ni 1990-1991-1992-1993, almeno 181 giornate lavorative; agli stessi so no comunque garantite non meno di 181 giornate lavorative nell'arco di

dodici mesi. Il teriori 3. Eventuali esigenze di manodopera vengono soddisfatte median te l'impiego di unità di personale che in precedenza abbiano prestato attività lavorativa occasionale presso gli impianti irrigui, secondo la guaduatoria che gli Uffici di Collocamento formeranno sulla base dell'anzianità di servizio e di impiego.

Art.	6

## Vigilanza

1. La Regione esercita la vigilanza sulla gestione degli impian ti lifrigui affidati ai Consorzi di Bonifica, attraverso gli Uffici dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competenti per territorio. Consiglio Regionale della Puglia
4º COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

Art. 7

#### Norma transitoria

- Per il 1994 le perizie di spesa di cui all'art.3 vengono presentate dai Consorzi entro trenta giorni dalla pubblicazione del la presente legge.
- 2. Entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce tra i Consorzi un finanziamento una-tantum di lire tre miliardi, a titolo di intervento di manutenzione straordinaria.

lds. I

inale della Pualio

Consiglio Regionale della Puglia
4º COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(SVIJUPPO ECONOMICO)

15#

#### Art. 8

#### Disposizioni finanziarie

- 1. Nel bilancio regionale, a partire dall'esercizio finanziario 1994 e per ogni anno successivo è istituito il seguente capitolo di spesa: "Trasferimento di fondi ai Consorzi di Bonifica per la gestione degli Impianti Irrigui".
- 2. Lo stanziamento per il triennio 1994-96 è determinato in Lit. 8. miliardi annui.
- 3. Il finanziamento regionale cessa con l'adeguamento dei canoni di utenza a totale copertura delle spese di gestione.
- 4. Il Piano Operativo Plurifondo 1994-99, relativamente al triennio 1994-96, deve contenere una specifica "misura" relativa all'ammodernamento degli impianti irrigui ad uso pubblico, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle acque sotterranee.
- 5. Agli oneri rinvenienti dalla attuazione della presente legge, pari a Lit. 11. miliardi per l'anno 1994 e Lit. 8. miliardi per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse finanziarie assegnate dallo Stato in sede di riparto dei fondi di cui alla Legge 08 novembre 1986 n. 752.